



- Home
- La Posizione
- La Nuova Scuola
- Il POF
- Le uscite didattiche
 - Il Docente
 - L'Organico
 - L'Agenda
- Il Corso di Studi
- La Sicurezza
- Lo Statuto
- Il C. d'Ist. doc.
- Il C. d'Ist. a.t.a.
- Il Regolamento d'I.
 - Il Giornalino
 - L'orientamento
 - Garibaldi
 - L'Associazione
 - Presenzano
 - Appunti di...
 - I Lavori
 - La Normativa
 - Corso d'Arte
- Napoli...ieri e oggi
 - La Chat
 - LiberLiber

PENSIONI	PENSIONI						
Estratto dal sito web www.cgilscuola.brianzaest.it/Pensione.htm del 17-10-2005	Da Il Sole 24 Ore Scuola - 17/30 settembre 2004 - art. di E. Zaccaria						
Pensione Retributiva	Le pensioni di anzianità						
<p>La pensione dei pubblici dipendenti con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/95 è calcolata interamente col metodo retributivo. Si assume cioè come riferimento la retribuzione annua lorda percepita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ultima retribuzione, per l'anzianità di servizio maturata sino al 31/12/1992 (quota A); • la media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni, a regime 10, per l'anzianità residua dal 93 all'anno del pensionamento (quota B). <p>Chi al 31/12/95 aveva una contribuzione inferiore a 18 anni va col sistema misto (detto anche contributivo pro-rata) cioè retributivo per gli anni fino al 95, contributivo per l'anzianità maturata dall'1/1/96.</p> <p>La pensione retributiva o mista si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pensione di vecchiaia • pensione d'anzianità • pensione d'invalidità • pensione d'inabilità • pensione ai superstiti <p style="text-align: center;">Pensione di vecchiaia fino al 31/12/2007</p> <p>Matura con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Età e contributi</td> <td style="text-align: center;">Solo contributi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">donne 60 + 20</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">uomini 65 + 20</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </table> <p>Tali condizioni possono essere raggiunte entro il 31 dicembre dell'anno in cui si va in pensione (art. 59 l. 449/97). Ciò non penalizza più i lavoratori della scuola nati da settembre a dicembre, i quali finora cessavano l'anno scolastico successivo rispetto ai nati nello stesso anno solare entro il 31 agosto.</p> <p>Infatti, per il personale scolastico non valgono le "finestre di uscita" degli altri lavoratori pubblici o privati, ma si cessa dal servizio obbligatoriamente il 1° settembre, inizio dell'anno scolastico.</p> <p>Il 31/8/2005 potranno, quindi, andare in pensione le donne nate entro il 31/12/1945 e gli uomini nati entro il 31/12/1940, con almeno 20 anni di contributi (19 anni 11 mesi 16 giorni) maturati sempre al 31/12/2005. Per raggiungere i 20 o i 40 anni, i quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui per il personale scolastico, obbligato a cessare dal 1° settembre, bastano, al 31 agosto, 19 anni, 7 mesi, 16 giorni oppure 39 anni, 7 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva.</p> <p>Le donne che maturano i 60 anni e vogliono rimanere in servizio non debbono presentare alcuna istanza in quanto l'età di collocamento a riposo d'ufficio è anche per loro di 65 anni.</p> <p>Si può restare fino a 67 anni, in tal caso chi compie i 65 entro il 31 agosto dell'anno deve farne richiesta entro il 10 gennaio. Chi era già in servizio nel 74 in ruolo o incaricato può rimanere fino a 70 anni, se non ha maturato 40 anni di contribuzione. La legge n. 186/2004 dà facoltà all'amministrazione di accogliere richieste fino a 70 anni per tutti.</p> <p>L'anzianità contributiva è comprensiva di ruolo, preruolo, riscatti, ricongiunzioni, militare, etc...</p> <p>Il calcolo avviene con arrotondamenti al mese. I mesi da settembre a dicembre non valgono però ai fini dell'ammontare della pensione, per cui una docente nata il 23/12/45 in servizio dal 1° ottobre 1985 potrà cessare dal 1° settembre 2005, ma la sua pensione sarà calcolata su 19 anni e 11 mesi.</p> <p>La richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia va inoltrata presso la segreteria della propria scuola entro il 10 gennaio</p>	Età e contributi	Solo contributi	donne 60 + 20	40	uomini 65 + 20	40	<p>Legge delega: fino a dicembre 2007 non cambieranno i requisiti richiesti</p> <p>Non cambiano fino a dicembre 2007 i requisiti, previsti dall'attuale normativa, per la pensione di anzianità e per il collocamento a riposo a seguito del raggiungimento del limite di età. È quanto è stato stabilito dalla legge delega sulle pensioni varata il 28 luglio 2004. Le nuove regole partono dal 2008.</p> <p>Il personale della scuola, che ha programmato di andare in pensione nel periodo settembre 2005-settembre 2007 non è destinatario della nuova riforma se è in possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi in vigore prima della riforma.</p> <p style="text-align: center;">Elevamento dell'età dal 2008</p> <p>Punto fondamentale della riforma, da gennaio 2008, è l'elevamento dell'età pensionabile. La modifica dell'età avverrà gradualmente nei seguenti periodi: negli anni 2008 e 2009 l'età anagrafica è elevata a 60 anni per i lavoratori pubblici e privati; dal 2010 al 2013 il requisito anagrafico sale a 61 anni. Dal 2014 l'età per il pensionamento sale a 62 anni.</p> <p style="text-align: center;">Determinazione anno di pensionamento</p> <p>I dipendenti della scuola, che nel periodo 2004-2007 non maturano l'età e/o la contribuzione prevista dalla normativa vigente possono individuare l'anno di pensionamento esaminando anno per anno i requisiti anagrafici e contributivi necessari a partire dal 2008. Questi, calcolatrice alla mano, per poter stabilire l'anno dal quale matura il diritto alla pensione devono calcolare con precisione tutti gli anni di servizio effettuati nella scuola, in altre amministrazioni pubbliche e nel privato. Il calcolo va fatto in modo elementare, non considerando gli anni scolastici, ma sommando tutti i periodi di supplenza brevi (anche di un solo giorno) o lunghi, di incarico e di ruolo e facendosi rilasciare dalle varie scuole o amministrazioni la relativa certificazione; il tutto è da riscontrare con i dati in proprio possesso. Va detto che non sempre gli insegnanti conservano i riferimenti della propria attività lavorativa. Questa è un'abitudine da abbandonare in considerazione del fatto che a volte non è semplice rintracciare vecchi servizi di supplenza negli archivi delle scuole (molte hanno accorpato gli archivi a seguito del dimensionamento scolastico). Ora l'Inpdap, al pari dell'Inps che è all'avanguardia nella gestione della banca dati contributivi, sta ricostruendo i servizi dei dipendenti ma siamo del parere che l'operazione non è così semplice per i decenni precedenti considerate le disfunzioni degli ex provveditorati nel definire le pratiche di computo e riscatto.</p> <p style="text-align: center;">I requisiti contributivi</p> <p>Dopo aver effettuato il conteggio del servizio effettivo nel modo indicato nel paragrafo precedente il dipendente può stabilire l'anno del suo pensionamento esaminando i nuovi requisiti che di seguito vengono evidenziati. Nessun problema, ripetiamo, se dal 2004 al 2007 vengono raggiunti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Dal 2008, invece, l'età e l'anzianità contributiva devono corrispondere rispettivamente a 60 e 35 anni; dal 2010 a 61 e 35; dal 2014 e oltre a 62 e 35. In alternativa a quanto detto relativamente al requisito dell'età congiunta agli anni di contribuzione vale il solo requisito di 40 anni di contribuzione. Tale ultimo requisito contributivo (40 anni) è valido anche nella normativa vigente.</p> <p>Per quanto riguarda le donne resta valido il requisito di 60 anni per conseguire la pensione di vecchiaia. Si verifica quindi la circostanza che il requisito della pensione di vecchiaia per le donne è inferiore, dopo il 2008, a quello dell'età più 35 anni di contribuzione. Tuttavia è previsto che fino al 2015 le donne possano accedere alla pensione di anzianità con gli attuali requisiti: 57 anni di età più 35 di contributi ma con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo.</p>
Età e contributi	Solo contributi						
donne 60 + 20	40						
uomini 65 + 20	40						

2005, data fissata per decreto dal Ministero Istruzione, Università, Ricerca (Miur).

Chi presenta domanda di dimissioni dal servizio dopo tale data andrà in pensione dall'anno successivo.

Pensione di vecchiaia dall'1/1/2008

Continuano a valere i requisiti vigenti:

Età e contributi	Solo contributi
donne 60 + 20	40
uomini 65 + 20	40

Chi matura il diritto alla vecchiaia entro il 31/12/2007 e non lo esercita può richiedere all'Inpdap il relativo certificato e andare successivamente in pensione con le attuali regole di requisiti e calcolo.

Ciò non garantisce affatto che una legge futura non possa cambiare l'attuale disposizione (tutto può sempre essere modificato, sostituito o abrogato).

E' null'altro che una promessa finalizzata a convincere i lavoratori a rimanere in servizio.

Pensione d'anzianità entro il 31/12/2007

Requisiti per la pensione di anzianità fino al 31/12/2007 (tabella D art. 59 c.6 l.449/97)

Anno	Età e Anzianità	Sola Anzianità
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39

La pensione d'anzianità viene richiesta da chi non ha raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia, ma ha 57 anni d'età e 35 di contributi, o, a prescindere dall'età, 38 di contributi (39 dal 2006).

Il 31/8/2005, il personale della scuola, a prescindere dal sesso, con domanda di dimissioni dal servizio presentata entro il 10 gennaio 2005 potrà andare in pensione se nato entro il 31/12/48 e se, entro il 31/12/2005, abbia fra ruolo, pre-ruolo, servizi privati ricongiunti, università, etc. 35 anni (34 a. 11 m. 16 g.) d'anzianità contributiva. Con 38 anni si prescinde dall'età.

Per il periodo settembre-dicembre ai fini dell'anzianità contributiva vale quanto detto prima, per cui di fatto al 31/8 bastano rispettivamente 34 anni, 7 mesi e 16 giorni e 37 anni 7 mesi e 16 giorni di servizio.

Pensione d'anzianità dall'1/01/2008

Requisiti per la pensione di anzianità dall'1/1/2008 (l. 243/2004)

Anno	Età e Anzianità	Sola Anzianità
2008	60 e 35	40
2009	60 e 35	40
2010	61 e 35	40
2011	61 e 35	40
2012	61 e 35	40
2013	61 e 35	40
dal 2014	62 e 35	40

Vengono pesantemente inaspriti i requisiti anagrafici per accedere alla pensione d'anzianità, la più utilizzata dai lavoratori della scuola.

Di fatto si passa da quota 92 (57 + 35) a quota 95 (60 + 35) per il biennio 2008-2009, a quota 96 (61 + 35) per il triennio 2010-2013 e dal 2014 a quota 97. Viene cancellata la pensione d'anzianità retribuita alle donne, le quali possono continuare ad andare fino al 2015 con 57 + 35 ma con il calcolo contributivo, quindi con una vistosa penalizzazione mediamente compresa fra il 20 - 30%.

Revisione sub condizione del requisito anagrafico

Una "buona" clausola, che per il momento può essere esaminata solo nella sua enunciazione in quanto di incerta realizzazione è questa: il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, può rivedere e differire nel tempo l'innalzamento dell'età decorrente dal 2014 (età prevista: 62 anni). Il differimento dipenderà da una verifica, nell'anno 2013, relativa al conseguimento di risparmi di spesa superiori alle previsioni. In pratica per poter bloccare l'ulteriore innalzamento a 62 anni nel 2014 dovrebbe verificarsi quanto segue: il risparmio di spesa realizzato entro il 2013 dovrebbe essere equivalente a quello programmato e conseguente all'innalzamento dell'età nel 2014.

Norma di tutela

Una norma di tutela di particolare rilevanza è prevista dall'articolo 1, comma 3 della riforma: i lavoratori che raggiungono entro il 2007 i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa vigente conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo le vecchie regole. Può essere chiesto all'ente di appartenenza la certificazione del diritto.

L'approfondimento

Restano aperte le "finestre per chiedere il trattamento

I requisiti per il personale scolastico che ha intenzione di andare in pensione entro il 2007 sono quelli previsti dalla normativa vigente valida ancora nel periodo 2004-2007. Per il personale del comparto scuola restano quindi le finestre di settembre 2005, 2006 e 2007 per far valere i requisiti pre-riforma: anagrafici congiunti a quelli contributivi o solo quelli contributivi. Esaminiamo i vecchi requisiti per le pensioni di anzianità e di vecchiaia.

Pensioni di anzianità

Per accedere al trattamento di anzianità, con il sistema retributivo, nell'anno 2005 sono necessari 57 anni di età e 35 di servizio o solo 38 anni di servizio; invece nel 2006 57 anni di età e 35 di servizio o solo 39 anni di servizio; questi ultimi requisiti valgono anche nel 2007. Poi stop alle vecchie regole sui requisiti. Resta comunque la possibilità di rimanere in servizio e di andare in pensione con le vecchie regole utilizzando quanto detto prima nel paragrafo "Norma di tutela" facendosi rilasciare dall'amministrazione la relativa certificazione. Ai fini della maturazione del requisito anagrafico e/o contributivo, secondo la normativa vigente, si tiene conto anche del periodo 1° settembre-31 dicembre (articolo 59, comma 9 e Tabella D della legge 449/97).

Pensioni di vecchiaia

Il personale maschile e femminile che compie 65 anni entro il 31 agosto cessa dal servizio per limiti di età se non richiede la proroga. A domanda può essere collocato in pensione per limite di età anche il personale che compie 65 anni dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre (articolo 59, comma 9, della legge 449/97). A norma dell'articolo 2, comma 21, della legge 335/95, il personale femminile che compie 60 anni entro il 31 agosto può chiedere di essere collocato in pensione dal 1° settembre mentre se compie 60 anni dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre può avvalersi contestualmente, per il pensionamento da settembre, delle leggi 335/95, articolo 2, comma 21 e 449/97, articolo 59, comma 9. La normativa prevede inoltre, a prescindere dalla riforma, un bonus contributivo di 2 mesi per ogni anno di servizio per i dipendenti riconosciuti invalidi con una percentuale superiore al 74 per cento. Il beneficio è applicabile da gennaio 2002 (articolo 80 della legge 388/2000, la finanziaria del 2001). Le categorie di lavoratori beneficiari sono: invalidi per qualsiasi causa con percentuale superiore al 74%, sordomuti (legge 381/70) e invalidi secondo determinate categorie (tabella A, Dpr 834/81). Le istruzioni operative sono state emanate dall'Inpdap con l'informativa 75/2001. Il riconoscimento, a domanda, dei due mesi di contribuzione figurativa è utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il limite massimo di contribuzione riconoscibile è di cinque anni (regola a parte per i sordomuti), a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità, per il servizio svolto presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative; quindi anche presso le scuole.

